



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

RELAZIONE AL DECRETO LEGGE

Disposizioni per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Membri del Congresso di Stato,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

il protrarsi dell'epidemia da Covid-19 (Coronavirus), dichiarata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha reso necessario l'emanazione di un nuovo Decreto Legge che vada a normare quanto precedentemente precluso o non previsto.

Il presente Decreto Legge è composto da articoli che afferiscono a più Segreterie di Stato perché gli aspetti su cui occorre intervenire in questo periodo straordinario coinvolgono molteplici ambiti.

Articolo 1

- Al comma 1 e al comma 2 vengono indicate le misure igienico sanitarie per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché le modalità di contatto medico in caso di necessità inserite all'Allegato 1;
- al comma 3 vengono indicati gli obblighi di carattere generale riguardanti le attività economiche con particolare riferimento ai locali pubblici e aperti al pubblico ove è prevista la somministrazione di cibi e bevande, per i quali il Governo ha deciso di fissare la chiusura al pubblico alle ore 24:00 e la riapertura alle ore 04:30. Inoltre i clienti possono essere serviti unicamente al tavolo ovvero al banco seguendo i consueti principi di distanziamento interpersonale e costante;
- al comma 4 vengono indicati gli obblighi di carattere generale riguardanti le conferenze, i congressi o similari svolti tanto in luogo pubblico quanto privato. In particolare il Governo ha deciso di disciplinare nel dettaglio l'iter formale per tutti gli eventi che prevedono la presenza di un numero di persone uguale o superiore a cinquanta;
- al comma 5 vengono inibite le feste anche presso i domicili privati tutte le forme di aggregazione che contemplino la presenza di più di sei persone;
- ai commi 6, 7, 8 e 9 vengono disciplinate le attività motorie e sportive in strutture pubbliche e private con le misure igienico sanitarie per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 inserite all'Allegato 2. E' consentita l'attività sportiva anche amatoriale, ad esclusione degli sport collettivi e di contatto per i quali restano permessi i soli allenamenti individuali. Con riguardo alle strutture sportive in gestione al CONS, si è deciso di limitare tutte le attività ai soli residenti ovvero alle persone già tesserate od abbonate. Le competizioni e le manifestazioni sportive, sono invece sospese ad esclusione di quelle internazionali e nazionali italiane di carattere federale, comprendendo anche le attività di allenamento e preparazione a

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

tali competizioni, anche se collettive o di contatto. Queste ultime devono essere svolte a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, salvo l'eventuale accompagnatore dell'atleta minore;

- il comma 11 dispone che l'utilizzo degli ascensori sia vincolato al mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utilizzatori;
- il comma 12 dispone che il trasporto erogato sulla base di accordi internazionali sia effettuato nel rispetto delle norme sanitarie dello Stato su cui vi è maggiore percorrenza;
- il comma 13 consente il mantenimento del servizio di trasporto nazionale sulla base di quanto preventivamente stabilito da protocolli di sicurezza condivisi tra la Direzione dell'AASS ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ISS e si dà mandato all'AASS di presentare al Congresso di Stato un piano di riorganizzazione del servizio al fine di mantenere l'efficienza del trasporto, con particolare attenzione a quello scolastico, prevedendo l'utilizzo di mezzi sia pubblici che privati sufficienti a garantire il distanziamento di 1 metro dei passeggeri ed il rispetto delle misure igienico-sanitarie;
- il comma 14 dispone che il servizio mensa sito presso l'Ospedale di Stato sia accessibile al solo personale in servizio presso l'ISS e separatamente tra personale ospedaliero e personale amministrativo;
- il comma 15 dispone le prescrizioni nonché le modalità delle attività consentite per la Giochi del Titano;
- il comma 16 dispone le prescrizioni relative agli spettacoli aperti al pubblico in luoghi chiusi e all'aperto;
- il comma 17 e il comma 18 consentono le cerimonie religiose e i funerali nel rispetto dei presidi emanati dal Congresso di Stato condivisi con la Diocesi San Marino – Montefeltro. Restano consentiti altresì i servizi di sepoltura fatto salvo il rispetto del costante distanziamento interpersonale di almeno 1 metro nonché quanto disciplinato dai singoli cimiteri;
- il comma 19 consente i mercati tradizionali e tipici o specializzati nel rispetto di appositi protocolli definiti dal Dipartimento Prevenzione dell'ISS;
- il comma 20 disciplina le modalità di accesso da parte degli accompagnatori di pazienti alle sale di attesa del pronto soccorso nonché l'accesso di parenti alle strutture residenziali, ai centri diurni socio-sanitari e presso le aree di degenza dell'ospedale al fine di limitare le possibilità di diffusione del contagio;
- il comma 21 evidenzia, come già stabilito nella normativa promulgata a suo tempo relativa alle restrizioni per la limitazione della diffusione del contagio, che la dichiarazione di status di appartenente allo stesso nucleo di conviventi afferisce alla responsabilità individuale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

L'Articolo 2 dettaglia le modalità di gestione del distanziamento interpersonale nonché le modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'interno dei mezzi di trasporto privati.

L'Articolo 3 introduce alcuni correttivi alla CIG straordinaria di cui all'Art. 1 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123. In particolare quanto definito ai commi 1, 2 e 3 avvicina ulteriormente la CIG causa 4) alla CIG ordinaria. Il comma 4 chiarisce la gestione delle situazioni di contemporaneità tra nuova assunzione e Cassa Integrazione. Il comma 5 disciplina i controlli in capo all'Ufficio Attività di Controllo in ordine ad eventuali situazioni di lavoro da remoto svolto da dipendenti in CIG, mentre il comma 6 espone le modalità per eventuali ricorsi.

L'Articolo 4, in linea con quanto disciplinato all'art. 3, reintroduce la procedura ordinaria per l'erogazione diretta della CIG.

L'Articolo 5 disciplina la possibilità di adottare soluzioni alternative in ordine alla regolazione del traffico nei pressi delle scuole demandando tale attività a Corpi Militari Volontari e a civili appositamente incaricati.

L'Articolo 6 introduce la possibilità per le gestanti, qualora non sia possibile svolgere la propria attività lavorativa dal domicilio o nel caso in cui il responsabile/datore di lavoro, sentito anche il parere del medico del lavoro, non sia in grado di garantire alle stesse le condizioni di sicurezza nello svolgimento delle mansioni previste, di richiedere su base volontaria l'astensione dal lavoro anticipata.

L'Articolo 7 introduce un aggiornamento in ordine al permesso parentale straordinario per nuclei familiari di cui all'articolo 5 del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.123, prevedendone la fruizione anche in caso di sospensione straordinaria causa COVID-19 dei servizi educativi nonché delle attività di didattica nelle scuole di ogni ordine e grado anche se limitata solamente alla singola classe, nelle strutture diurne per la disabilità del Dipartimento socio-sanitario ovvero in caso di quarantena preventiva o di contagio del minore di 12 anni o della persona disabile o non autosufficiente.

L'Articolo 8 introduce alcune deroghe in ordine alla normativa vigente circa il lavoro occasionale. In particolare l'accesso a tale modalità viene esteso a tutti i settori economici in caso di sostituzione di personale assente per malattia o quarantena imputabile a contagio da COVID-19, per fruizione di permessi parentali o infine per astensioni volontarie. L'intento del Governo è quello di facilitare l'organizzazione aziendale tenuto conto delle misure e delle tutele per i lavoratori introdotte in questa particolare situazione di emergenza. Al fine di evitare situazione di abuso, la retribuzione del lavoratore occasionale deve essere la medesima del lavoratore da sostituire.

L'Articolo 9 introduce una modifica alle norme sul lavoro subordinato, che concede la possibilità di assumere persone unite da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado per lo svolgimento di attività di assistenza di minori di età non superiore ai 12 anni, oppure di persone in stato di disabilità o non autosufficienza certificato dall'ISS. Trattasi di un correttivo straordinario prossimamente oggetto di apposita normativa volta a disciplinare la figura dell'assistente familiare così come previsto dal programma di Governo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

L'Articolo 10, allo scopo di limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro, consiglia ai datori di lavoro di riorganizzare la propria attività adottando ove possibile modalità di lavoro al domicilio oppure mediante la fruizione di ferie, di congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi nelle modalità indicate dagli stessi, dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori sino ai dodici anni di età, o ai lavoratori genitori di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili.

L'Articolo 11 disciplina le misure di autoisolamento, isolamento e quarantena.

Nell'Articolo 12 si specifica che i servizi per le persone con disabilità sono erogati nel rispetto delle linee guida del Comitato Esecutivo dell'ISS. Viene altresì derogato il mantenimento della distanza interpersonale per i soggetti che interagiscono con le persone con disabilità fatto salvo l'utilizzo per gli stessi dei dispositivi di protezione individuale.

L'Articolo 13 disciplina le modalità di intervento per riparazioni aventi carattere d'urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena.

L'Articolo 14 definisce che le attività processuali da svolgersi nel giorno giuridico possano essere effettuate, fino al 31 dicembre 2020, il mercoledì e il giovedì.

L'Articolo 15 disciplina il dovere in capo al personale in forza nei locali aperti al pubblico, di richiedere agli avventori il rispetto dei disposti normativi, nonché di segnalare alle Forze dell'Ordine eventuali assembramenti nelle immediate vicinanze del locale.

All'Articolo 16 si raccomanda, nello svolgimento di riunioni, l'adozione della modalità di collegamento da remoto.

Nell'Articolo 17 si specifica che, al fine di poter garantire la totale disponibilità di personale e dei mezzi diagnostici per tempestive analisi epidemiologiche, sono temporaneamente sospesi gli screening volontari presso l'ISS, fatta salva la facoltà di rivolgersi direttamente a centri prelievi e laboratori privati autorizzati dall'Authority Sanitaria. L'elenco di tali laboratori è disponibile sul sito dell'Authority. Per mantenere sotto controllo diretto dell'ISS la gestione dei casi e delle quarantene, non è consentita la richiesta volontaria di eseguire esami diagnostici relativi al COVID-19 per coloro che hanno già ricevuto o sono in attesa di ricevere una diagnosi di guarigione.

L'Articolo 18 disciplina le sanzioni relative al mancato rispetto delle misure previste dal dettato normativo.

L'Articolo 19 dispone l'iter per l'autorizzazione degli eventi per i quali non sussistono i tempi di preavviso previsti all'articolo 1 comma 4 a cui la Gendarmeria, la Protezione Civile e il Dipartimento Prevenzione devono comunque dare riscontro prima della data dello stesso.

L'Articolo 20 contiene le disposizioni finali che esplicitano la durata del decreto legge, la facoltà del Congresso di Stato di emettere circolari interpretative o adottare delibere, le modalità di trattamento dei dati personali ed infine l'espressa abrogazione dei decreti n.156 e n.187 del 2020.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

San Marino, 10 novembre 2020/1720 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO

Elena Tonnini

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080